A hand holding a blue pencil is positioned over a test paper with multiple-choice questions. The background is blurred, showing other people in a classroom setting.

# Corso di educazione finanziaria



# Il terzo settore: approfondimento sugli enti religiosi






# L'ADESIONE AL TERZO SETTORE

# DA UN PUNTO DI VISTA GIURIDICO

LE NORME CHE DEFINISCONO IL TERZO SETTORE NON SI APPLICANO AL SOGGETTO GIURIDICO ENTE RELIGIOSO IN QUANTO TALE

MA SOLO ALLE SUE

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.





L'INGRESSO NON E' UN OBBLIGO MA UNA  
POSSIBILITA' DA VALUTARE



Cosa accade agli accordi e finanziamenti accordati e in essere?



La mancata adesione al sistema del Terzo Settore **non impedisce agli enti ecclesiastici di ricevere finanziamenti pubblici per le proprie attività (anche “di interesse generale”).**



Nessuna disposizione del complesso normativo della Riforma del Terzo Settore ha abrogato le norme in vigore relative alla possibilità di convenzionamento degli enti ecclesiastici.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2020 non esclude la liceità di forme di coinvolgimento di persone giuridiche diverse dagli ETS con strumenti e modalità differenti da quelli previsti dal CTS.



Pertanto, le forme di convenzionamento con enti diversi dagli ETS fino ad ora adottate rimangono perfettamente lecite perché si basano su norme differenti dal CTS ancora in vigore.

L'Ente religioso che gestisce una o più attività di interesse generale potrà, quindi, sempre decidere di:

continuare la propria attività senza assoggettarsi alle disposizioni dei decreti della Riforma;

entrare nel Terzo Settore per tutte le attività di interesse generale;

oppure entrare solo con alcune delle attività di interesse generale gestite.




A fine 2024 il  
65% non ha  
ancora aderito

FIGURA 26

## Enti religiosi – iscrizione al RUNTS e scelta della sezione

Dati al 3 settembre  
2024



Fonte: Innovation Team su dati RUNTS, Cerved, fontivariate



tra i 635 gli enti religiosi iscritti al RUNTS solo una minima parte è costituita in rami di ente religioso civilmente riconosciuto in senso stretto.



La maggior parte di essi, invece, è costituita in forme giuridiche di diritto civile, estranee all'ordinamento confessionale, ma comunque caratterizzate (con espliciti riferimenti statutari) per una chiara ispirazione religiosa.



Allo stato attuale del popolamento del RUNTS, quindi, la scelta opzionale esercitata dal mondo religioso sembra tendere a portare fuori dall'ordinamento confessionale più che a trattenere all'interno l'esercizio delle attività riferibili a quelle tipicizzate come di interesse generale.

Quando si sceglie di aderire  
con un ramo di attività..

# REQUISITI PER L'ADESIONE DEGLI ENTI RELIGIOSI

1

**l'adozione di un regolamento** che, nel rispetto della struttura e della finalità, recepisca le norme della Riforma (in tema di Ets o impresa sociale), sia adottato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, sia oggetto di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);

# REQUISITI PER GLI ENTI RELIGIOSI

2

la costituzione di un patrimonio destinato per lo svolgimento dell'attività di interesse generale;



# REQUISITI PER GLI ENTI RELIGIOSI

3

la tenuta di scritture contabili separate.



# Il regolamento

**CODICE DEL TERZO SETTORE E  
DISCIPLINA DELLE IMPRESE SOCIALI  
FISSANO I REQUISITI DI FORMA E DI  
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

# Il regolamento



deve essere adottato «in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata»




va «depositato» nel Registro unico nazionale del Terzo settore» o, per le imprese sociali, nel registro delle imprese;



deve recepire le norme del Codice terzo settore e del DIS «nel rispetto della struttura e delle finalità» degli enti ecclesiastici (art. 4, co. 3, CTS; art. 1, co. 3, DIS .

COME PREDISONGO  
IL REGOLAMENTO ?

**Il ministero del  
lavoro e delle  
politiche  
sociali**



**Ha predisposto  
dei modelli per  
le singole  
fattispecie**

# LE PRINCIPALI CLAUSOLE

**Tipologia di associazione:** associazione ETS generica, di volontariato (ODV), di promozione sociale (APS), sportiva dilettantistica (ASD)

**Dati dell'ente:** indicazione di denominazione, sede e luogo di costituzione

**Dati anagrafici degli associati**

**Scopo e attività dell'ente**

**Organi:** i documenti contengono le clausole sul funzionamento di assemblea, organo amministrativo, organo di controllo, etc.

**Delibere:** indicazione in statuto delle maggioranze costitutive e deliberative degli organi


**Patrimonio:** è indivisibile e costituito da qualsiasi bene donato dagli associati o acquistato dall'associazione

**Durata:** l'ente può avere durata illimitata oppure una durata determinata, specificando in questo caso la data di scioglimento



Si tratta di indicazioni che valgono in generale ma nello specifico per gli enti religiosi il regolamento da adottare deve essere per sua natura diverso, sia per la natura particolare e tutelata della attività prevalente religiosa, che per le specificità mano mano individuate e ammesse dal legislatore.

**Per gli enti  
religiosi**



**Ammessi modelli  
diversi**

Per le imprese sociali, il problema è risolto in larga parte dall'esplicita esclusione operata dal DLS in ordine all'applicabilità di alcune previsioni poco compatibili con la natura ecclesiastica degli enti

l'ente  
ecclesiastico  
che svolga  
attività di  
interesse  
generale come  
impresa  
sociale

non è tenuto a introdurre nella propria denominazione l'indicazione «impresa sociale»;

non deve prevedere la partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla governance ;

in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale non è tenuto a devolvere il patrimonio ad altri ETS o al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali;

e, infine, non è soggetto a liquidazione coatta amministrativa.

La definizione del contenuto del regolamento per le attività religiose appare, di contro, meno immediata con riguardo alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

Molte norme del CTS riguardano fattispecie non riscontrabili nell'ordinamento canonico, come le organizzazioni di volontariato (artt. 32 34 CTS , le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e 36 CTS e gli enti filantropici (artt. 37 39 CTS .



Il regime previsto per alcune fattispecie comparabili - associazioni e fondazioni - risulta poco compatibile con la struttura canonica e la governance degli enti ecclesiastici, soprattutto con riguardo alla disciplina su ordinamento e amministrazione(artt. 23 31 CTS .

La questione è avvertita dallo stesso legislatore, che prevede ad esempio l'esplicita esclusione del diritto di informazione del singolo associato in ordine al contenuto dei libri sociali (art. 15, co. 4, CTS e del potere di denuncia all'organo di controllo o al tribunale con riguardo a fatti censurabili e irregolarità di gestione (art. 29, co. 3, CTS .

Alcuni punti sono stati chiariti solo dalla  
legislazione successiva

Un punto  
chiave

## LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

I beni che compongono il patrimonio destinato devono essere indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato



Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di interesse generale e diverse, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondano nei limiti del patrimonio destinato.

# Grazie a questo...

i creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività.

Il legislatore ha pertanto assicurato il rispetto della struttura e delle finalità degli enti religiosi garantendo loro la segregazione del patrimonio destinato al ramo terzo settore o impresa sociale.



# QUAL'È L'ORGANO COMPETENTE AD ADOTTARE IL REGOLAMENTO?



Correttamente il legislatore italiano non interviene in merito, in quanto la questione compete alla confessione religiosa.

Considerato che con tale Regolamento non si dà vita ad un nuovo ente, ma solo si regolano alcuni profili relativi alla gestione dei suoi beni e delle sue attività, per gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica occorre far riferimento al canone 1279 del Codice di Diritto Canonico che attribuisce i poteri per l'amministrazione dei beni «a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore».

PER L'ENTE ECCLESIASTICO DELLA CHIESA CATTOLICA IL POTERE  
DI DECIDERE LA COSTITUZIONE DEL RAMO TERZO  
SETTORE/IMPRESA SOCIALE COMPETE ALL'AMMINISTRATORE DEL  
SINGOLO ENTE ECCLESIASTICO


**il vescovo per la diocesi**

**Il parroco per la parrocchia**

**il consiglio di amministrazione per la fondazione di culto e  
l'associazione pubblica di fedeli, il rettore per il santuario**

**il superiore per l'istituto di vita consacrata e sue  
articolarioni locali ...**

Chi autorizza?



Dal punto di vista del diritto canonico, l'adozione del regolamento e l'atto di destinazione patrimoniale costituiscono atti di straordinaria amministrazione, come tali soggetti all'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica.

# Il notaio

---

In ragione della disposizione concordataria che attribuisce rilevanza civile ai controlli previsti dal diritto canonico, il notaio rogante dovrà, pertanto, verificare la presenza di tale autorizzazione.


---

Al fine di semplificare tale verifica, sia pure nella diversa prospettiva dell'iscrizione al RUNTS, il D.M. 106/20 richiede che l'ente presenti l'autorizzazione della competente autorità religiosa o la dichiarazione della medesima che l'autorizzazione non è necessaria (art. 14 c. 3 D.M. 106/20).

I Modelli di atto e regolamento per il ramo degli enti ecclesiastici proposti da CEI, USMI e CISM



Conferenza Episcopale  
Italiana  
Unione Superiori Maggiori  
Italiani e  
Conferenza Italiana dei  
Superiori Maggiori



**Modelli per l'adesione alle  
previsioni della Riforma del  
Terzo settore da parte  
degli enti ecclesiastici  
civilmente riconosciuti».**

# NOTA

l'adozione dei Modelli proposti da CEI, USMI e CISM, non costituisce un obbligo per gli enti della Chiesa cattolica, né nell'ordinamento canonico né in quello civile;

strumento di lavoro di «carattere generale»


deve essere valutato nella sua concreta corrispondenza alle caratteristiche e alle esigenze del singolo ente



# I Modelli di atto proposti sono quattro:

due ad uso esclusivo dei notai e relativi alla predisposizione degli atti di «Adozione del regolamento e destinazione del patrimonio» ai sensi, rispettivamente, dell'art. 4, co. 3 CTS e dell'art. 1, co. 3 d.lgs. 112 del 2017;

gli altri due redatti allo scopo di guidare gli enti ecclesiastici, e i loro amministratori e consulenti, nella stesura dei regolamenti dei rami del Terzo settore o d'impresa sociale



si aprono con l'indicazione dei dati identificativi dell'ente ecclesiastico costituente il ramo (lett. a) e di coloro che, a norma del Codice di diritto canonico e del diritto proprio dell'Istituto di vita consacrata ovvero degli statuti, ne sono gli amministratori e rappresentanti legali

Segue, poi, l'esplicito richiamo alla **possibilità** per gli enti ecclesiastici di «svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto», anche «rientranti nella nozione di attività di interesse generale» o d'«impresa di interesse generale» e per «il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» (lett. d).

**Gli articoli 4 e 5 sono dedicati al divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili,** con il richiamo delle relative previsioni di legge, e all'individuazione del patrimonio destinato mediante rinvio all'apposito allegato.

**Seguono, le disposizioni regolamentari (artt. 7-10; artt. 6-9) dedicate alle scritture contabili, al bilancio, al bilancio sociale, ai libri sociali e al trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nell'attività del ramo**

Entrambi i Modelli di regolamento contengono, poi, un articolo (art. 11; art. 10) sul «Lavoro volontario», che, dopo aver affermato la facoltà di avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale e diverse del ramo, regolano i rapporti economici con questi ultimi, sancendo il divieto di retribuzione e le modalità e i limiti dei rimborsi spesa.

Di particolare rilevanza sono le norme dei due Modelli che trattano dei poteri di gestione e di rappresentanza del ramo (art. 12; art. 11).

la gestione delle attività del ramo e del patrimonio ad esse destinato nonché la rappresentanza dell'ente in tutti gli atti e i negozi che vi afferiscono, possono essere attribuite a soggetti differenti rispetto a coloro cui competono l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente ecclesiastico.

I redattori dei Modelli suggeriscono di non «prevedere espressamente» nel regolamento le singole «condizioni di validità o di efficacia degli atti» stabilite dall'ordinamento canonico, ma propongono un'opportuna formula generica di rinvio alle fonti che le stabiliscono accompagnato dal richiamo all'art. 18 della l. 222 del 1985 che ad esse attribuisce rilevanza civile.



il Modello di regolamento del ramo d'impresa sociale prevede anche la costituzione di un organo di controllo interno, con la composizione, i requisiti e le attribuzioni previste dall'art. 10 del d.lgs. 112 del 2017 e l'obbligo della revisione legale qualora «vengano superati due dei limiti di cui all'art. 2435-bis c.c.» (artt. 13 e 14).

## Il patrimonio dedicato

**Deve essere costituito un patrimonio destinato già in sede di attivazione del Ramo Terzo Settore/Impresa Sociale.**

# Come lo si identifica

Con inventario contabile e una relazione esplicativa che lo accompagni;

il grado di analiticità dell'inventario e la puntualità della descrizione dei singoli cespiti dovrebbero essere tali da non lasciare adito a dubbi



Perché si aderisce al  
terzo settore?

- ▶ L'iscrizione al registro del terzo settore ha diverse motivazioni.
- ▶ Tra le più rilevanti censite nel rapporto 2024

FIGURA 27

### Fattori rilevanti nella scelta di iscriversi

Quote % di enti iscritti al RUNTS

■ ABBASTANZA IMPORTANTE ■ MOLTO IMPORTANTE




FIGURA 28

## Fattori di opportunità e vincolo

Quote % di enti che stanno valutando l'iscrizione al RUNTS

## Opportunità



## Vincoli



**FIGURA 29**

## Fattori rilevanti nella scelta di non iscriversi

Quote % di enti che hanno scelto di non iscriversi al RUNTS

■ MOLTO/ABBASTANZA RILEVANTE

Complessità burocratiche dell'iscrizione: scadenze, preparazione documenti...

42,0

Eccesso di oneri una volta acquisito lo status di ETS: rendicontazione, obblighi di trasparenza

24,2

Eccesso di oneri in sede di iscrizione: adeguamento dello statuto, della compagine associativa...

24,2

Scarsi benefici fiscali percepiti rispetto alla situazione attuale

22,6

Indicazione da parte della rete associativa di cui fa parte

17,8

Problemi di accesso digitale al sistema: firma digitale, compilazione online delle pratiche

17,8

Rigidità delle forme associative previste/Non abbiamo individuato una forma adeguata

6,3

Rigidità delle regole di iscrizione (es. numero soci)

5,0



Table with multiple columns and rows, likely a financial statement or tax form. The table is partially obscured by a blue geometric shape on the right side.



## LE AGEVOLAZIONI FISCALI





Vantaggio fiscale	A chi si applica	Cosa comporta	Riferimento	Note/limiti
Decommercializzazione attività istituzionali	ETS non commerciali (inclusi ODV/APS/fondazioni ETS)	Proventi non commerciali <b>non concorrono a IRES</b> ; fuori campo/esoneri IVA in vari casi	CTS artt. 79-84	Serve qualifica di "ente non commerciale"; attenzione a attività diverse
Agevolazioni imposte indirette	ETS	<b>Registro/ipotecaria/catastale fisse</b> su atti; <b>esenzione bollo e concessioni</b> ; esenzioni su successioni/donazioni per beni destinati a fini istituzionali	CTS art. 82	In generale <b>escluse le imprese sociali societarie</b> ; cooperative sociali ETS incluse
IMU enti non commerciali	ETS/ENC che possiedono e <b>usano</b> l'immobile per attività istituzionali non commerciali	<b>Esenzione IMU</b>	D.Lgs. 504/1992 art. 7; L. 213/2023 (interpretazione)	Niente esenzione per porzioni/usi commerciali
Liberalità aiuta-ETS	Donatori di ETS	<b>Detrazione 30% IRPEF</b> (35% se OdV) <b>oppure</b> deduzione fino al <b>10%</b> del reddito	CTS art. 83	Detrazione e deduzione <b>non cumulabili</b> ; limiti importo
Regime forfetario ODV/APS	ODV e APS	Reddito forfetario con coefficienti <b>1% (ODV) / 3% (APS)</b> ; semplificazioni IVA	CTS art. 86	Soglie ricavi/condizioni; su <b>opzione</b>
Social Bonus	Donatori a progetti ETS	<b>Credito d'imposta 65% (PF) / 50% (enti/società)</b> per recupero immobili pubblici/beni confiscati gestiti da ETS	CTS art. 81	Incentivo ai donatori; progetti ammessi e tetti
5x1000	ETS iscritti RUNTS	Canale fiscale dedicato con erogazioni annuali		



Vantaggio fiscale	A chi si applica	Cosa comporta	Riferimento	Note/limiti
Utile a riserva indivisibile <b>non imponibili</b>	Imprese sociali	Accantonamenti a specifiche riserve <b>esclusi da IRES</b>	D.Lgs. 112/2017 art. 18	Rispetto vincoli di destinazione e distribuzione
Incentivi a chi investe nel capitale	Investitori in imprese sociali	<b>Detrazione 30% (PF) / deduzione 30% (enti/società)</b> entro soglie e <b>holding period</b>	D.Lgs. 112/2017 art. 18, c. 3-5	Operatività soggetta a limiti/ok UE; tetti e lock-up
IIVA ridotta 5% su servizi socio-sanitari/educativi	<b>Cooperative sociali</b> (imprese sociali di diritto)	Prestazioni agevolate <b>IIVA 5%</b>	L. 208/2015; DPR 633/72, Tabella A	Ambiti/utenti tutelati; verificare casistiche escluse
Agevolazioni art. 82 CTS (indirette)	<b>Cooperative sociali ETS</b>	Accesso alle agevolazioni <b>se iscritte RUNTS</b> come ETS	CTS art. 82	

## Esenzione da imposte dirette e indirette

L'art. 79 CTS introduce due categorie fondamentali: ETS non commerciali e imprese sociali.

- Gli ETS non commerciali beneficiano di un regime di sostanziale esenzione da imposte dirette e indirette (artt. 79 e 82 CTS), oltre che della possibilità di ricevere donazioni deducibili o detraibili (art. 83 CTS).
- Le imprese sociali, invece, possono generare utili che, se reinvestiti, non sono soggetti a tassazione (art. 18 c. 1 DIS). Sono inoltre previsti benefici fiscali per chi apporta capitale. Non accedono, però, a molte delle agevolazioni tipiche degli ETS, come l'esenzione IMU (art. 82 c. 6 CTS) o la deducibilità delle donazioni (art. 83 CTS).

## Erogazioni

### Erogazioni liberali

- **Persone fisiche:** detrazione del 30% delle liberalità in denaro o natura fino a 30.000 euro annui.
- **Persone fisiche, società, enti:** deducibilità fino al 10% del reddito complessivo, con possibilità di riporto delle eccedenze.

Sono previste ulteriori agevolazioni specifiche, ad esempio per i redditi immobiliari di ODV ed enti filantropici (art. 84 CTS).

## L'istituto del 5 per mille


il D.Lgs. 111/2017 ha riformato l'istituto del **5 per mille**, confermando la possibilità per i contribuenti di destinare una quota dell'IRPEF a favore di ETS e IS prive di forma societaria, rafforzando così il legame tra fiscalità e sostegno alle attività di interesse generale.

# Il 5 per mille e' tradizionalmente una forma importante di finanziamento

**PROSPETTO 8. ISTITUZIONI NON PROFIT BENEFICIARIE DEL CINQUE PER MILLE, NUMERO DELLE SCELTE DEI CONTRIBUENTI E IMPORTO TOTALE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA.** Anno di dichiarazione 2022, valori assoluti e in euro, composizioni percentuali

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	Istituzioni non profit		Numero scelte dei contribuenti		Importo totale (euro)	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Nord-Ovest	19.902	28,7	4.490.115	40,1	205.662.163	46,1
Nord-Est	17.415	25,1	1.650.006	14,8	63.969.847	14,3
Centro	14.192	20,5	3.306.844	29,6	127.453.290	28,6
Sud	11.803	17,0	1.215.642	10,9	34.520.820	7,7
Isole	6.069	8,7	517.597	4,6	14.770.181	3,3
<b>ITALIA</b>	<b>69.381</b>	<b>100,0</b>	<b>11.180.204</b>	<b>100,0</b>	<b>446.376.301</b>	<b>100,0</b>

Nel 2023 il riquadro del 5×1000 tradizionalmente dedicato a “Volontariato ed Onlus” è sostituito con il riquadro “Sostegno degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS”. Questo significa che il 5×1000 sarà riconosciuto unicamente alle organizzazioni che, iscritte al RUNTS, Registro unico nazionale del Terzo Settore, hanno fatto esplicita richiesta di esserne beneficiarie.



**ETS diversi dalle imprese sociali suddivisi per sezione e accreditamento al 5x1000. 31 dicembre 2023 (% sul totale di riferimento)**



Tutti gli enti sono tenuti a rendicontare l'uso delle somme percepite attraverso il cinque per mille.



Con un rendiconto economico e una relazione illustrativa delle attività.



A seconda dell'amministrazione erogatrice (pubblica amministrazione che gestisce il registro a cui l'ente si iscrive) possono variare le tempistiche e le modalità di presentazione della documentazione richiesta.

# Fondi dedicati

Il punto di riferimento principale a livello nazionale è il Fondo dell'articolo 72 del Codice del Terzo Settore, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'ultimo bando, l'Avviso 2/2024, ha permesso di finanziare 69 iniziative. Per il triennio 2025-2027 il Ministero ha già approvato un nuovo Atto di indirizzo, con una dotazione complessiva di circa 141 milioni di euro, a testimonianza di un impegno stabile e programmato.

le risorse dell'articolo 73, pensate per i cosiddetti progetti di rilevanza locale.

Anche in questo caso si tratta di fondi vincolati al sostegno degli ETS (in particolare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore), ma la loro gestione è affidata alle amministrazioni regionali, che pubblicano avvisi e bandi propri.

Recentemente, per esempio, sono stati attivati bandi in Basilicata, Sicilia e Friuli Venezia Giulia per il 2025, sempre nel quadro dell'Atto di indirizzo nazionale e dell'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.

il Fondo Unico Nazionale (FUN) per i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).

In questo caso, i fondi non arrivano direttamente agli enti, ma servono a garantire i servizi gratuiti che i CSV offrono al mondo del volontariato: formazione, assistenza tecnica, consulenza legale e amministrativa. Il fondo è alimentato dalle fondazioni bancarie ed è gestito dall'ONC, l'Organismo Nazionale di Controllo, secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Il programma “Italia Economia Sociale”, gestito da Invitalia.

Si tratta di una misura che combina più leve: un prestito agevolato a tasso quasi nullo (0,5% fino a 15 anni), un co-finanziamento bancario obbligatorio e un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 20% dell'investimento. I beneficiari sono imprese sociali, cooperative sociali e loro consorzi, ma anche cooperative ONLUS. L'obiettivo è sostenere investimenti con un forte impatto sociale, creando un ponte tra finanza agevolata e impresa sociale.

## Il Servizio Civile Universale.

Ogni anno vengono messi a disposizione fondi per finanziare i programmi presentati dagli enti accreditati, tra cui molti ETS, e per coprire l'impiego dei volontari selezionati.

Si tratta di una misura che non solo garantisce risorse, ma contribuisce anche a rafforzare il legame tra giovani e Terzo Settore, dando continuità a percorsi di cittadinanza attiva.